

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 66° - Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 23 marzo 2012

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 15 febbraio 2012, n. 16.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione e del Dipartimento delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale dell'economia pag. 2

DECRETO PRESIDENZIALE 15 febbraio 2012, n. 17.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale pag. 11



LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 15 febbraio 2012, n. 16.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione e del Dipartimento delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale dell'economia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010 di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa", quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2 bis dell'articolo 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento";

Visto, in particolare, il comma 2 ter del citato articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni";

Vista la circolare n. 1/Gab del 10 maggio 2011 con la quale l'Assessore regionale per la funzione pubblica ha

dettato le Linee guida per l'attuazione dell'art. 2 della legge regionale n. 5/2011;

Vista la successiva nota prot. n. 89636 del 7 giugno 2011 con la quale l'Assessore regionale per la funzione pubblica ha reso ulteriori elementi esplicativi in ordine alle richiamate Linee guida;

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione e del Dipartimento delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale dell'economia;

Visti gli allegati a) alla proposta di regolamento con i quali si procede, ai sensi del citato comma 2 bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza degli stessi Dipartimenti con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Visti gli allegati b) alla proposta di regolamento con i quali si procede, ai sensi del citato comma 2 ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza degli stessi Dipartimenti con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Viste le relazioni con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che, relativamente ai procedimenti di cui agli allegati b), sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2 ter dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Considerato che risulta espresso il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui agli allegati b);

Visto il parere n. 2191/11 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 29 novembre 2011;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 22 del 19 gennaio 2012;

Su proposta dell'Assessore regionale per l'economia;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Assessorato regionale dell'economia, specificati nelle Tabelle A e B allegate per ciascun Dipartimento (Dipartimento bilancio e tesoro - Dipartimento finanze e credito), sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio. Sono fatti salvi gli specifici termini procedurali previsti da fonti normative e/o atti di programmazione relativi all'utilizzo ed al controllo di fondi comunitari.

2. I procedimenti di competenza dell'Assessorato regionale dell'economia devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun pro-

cedimento, nelle Tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo e ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle Tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare consequenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all' articolo 2, comma 2, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

3. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal competente Ufficio, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministratori, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge, da regolamento o altra fonte prevista, per l'adozione del provvedimento.

4. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all' art. 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Tali indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 8 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

5. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro venti giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.

Termine finale del procedimento

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedi-

mento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il competente Ufficio dell'Assessorato dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del vertice politico dello stesso ramo di amministrazione, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessorato competente alla formulazione della relativa proposta fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa nell'ambito della propria attività di coordinamento inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronuncia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta del vertice politico competente. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'Assessorato abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il competente Ufficio dell'Assessorato deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nella tabella allegata si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 5.

Norme finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito istituzionale dell'Assessorato ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico dei competenti Dipartimenti dell'Assessorato tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 15 febbraio 2012.

*Assessore regionale per l'economia
Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica*

**LOMBARDO
ARMAO**

CHINNICI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 9 marzo 2012, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 53.

Allegato A

**ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

TABELLA A - PROCEDIMENTI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 31 E 60 GIORNI

Art. 2, comma 2 bis, legge regionale n. 10/1991

N.	Denominazione del procedimento	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine di conclusione (giorni)
1	Istruttoria: verifica documentazione - verifica requisiti - autorizzazione vendita alloggi di edilizia residenziale pubblica	Legge regionale n. 26/63; Legge regionale n. 43/94; Legge regionale n. 4/2003; Legge regionale n. 1/2008, art. 26	D'ufficio	Nota dirigenziale	Servizio Demanio	60
2	Decreti di approvazione atti alloggi edilizia residenziale pubblica	Legge regionale n. 26/63; Legge regionale n. 43/94; Legge regionale n. 4/2003; Legge regionale n. 1/2008, art. 26	D'ufficio	Decreto dirigenziale	Servizio Demanio	60
3	Decreti di approvazione atti aree di edilizia residenziale pubblica	Legge regionale n. 28/1994	D'ufficio	Decreto dirigenziale	Servizio Demanio	60
4	Istruttoria: verifica documentazione - verifica requisiti patrimoniali dei soggetti locatari - verifica posizione debitoria afferente i canoni pregressi e correnti e relativo recupero (alloggi FF.OO.)	Legge regionale n. 54/85; Legge n. 560/93; Legge regionale n. 43/94	D'ufficio	Proposta e invito alla stipula del contratto	Servizio Demanio	60
5	Istruttoria: verifica documentazione - verifica requisiti patrimoniali dei soggetti locatari - verifica posizione debitoria afferente i canoni pregressi e correnti e relativo recupero (alloggi FF.OO.)	Legge regionale n. 54/85; Legge n. 560/93; Legge regionale n. 43/94	D'ufficio	Avviso pubblico di vendita	Servizio Demanio	60
6	Acquisizione esame e verifica degli oneri condominiali posti a debito dell'Amministrazione regionale dagli amministratori dei condomini. Emissione decreti di impegno e mandati di pagamento (alloggi FF.OO.)	Legge regionale n. 54/85; Legge n. 560/93; Legge regionale n. 43/94	D'ufficio	Decreto di impegno e mandato di pagamento	Servizio Demanio	60
7	Verifica e monitoraggio dei conti giudiziari trasmessi dagli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	Norme generali di contabilità dello Stato	Di parte	Trasmissione rendiconti alla ragioneria	Servizio Demanio	60
8	Assunzione in consistenza dei beni patrimoniali	R.D. n. 2440/1923; Legge n. 1501/1961; Legge regionale n. 8/1968	D'ufficio	Predisposizione scheda patrimoniale	Servizio Patrimonio	60

Visto: LOMBARDO

Allegato B

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

TABELLA B - PROCEDIMENTI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 61 E 150 GIORNI

Art. 2, comma 2 ter, legge regionale n. 10/1991

N.	Denominazione del procedimento	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine di conclusione (giorni)
1	Ricerca di mercato su istanza e a cura del Capo dell'Ufficio, previa verifica immobili demaniali e confiscati, di beni ad uso governativo	Art. 41 - Regolamento contabilità pubblica	Di parte	Nota dirigenziale	Servizio Demanio	90
2	Pagamenti dei canoni di locazione, dei relativi aggiornamenti ISTAT, degli oneri condominiali	Regolamento contabilità pubblica; D.P.R. n. 602/73, art. 48 bis	D'ufficio	Decreto d'impegno e mandato	Servizio Demanio	90
3	Locazione immobili di proprietà privata ad uso governativo/istituzionale	Legge n. 392/78 e ss.mm.ii.; decreto legislativo n. 81/08	D'ufficio	Contratto	Servizio Demanio	150
4	Assegnazione beni confiscati	Legge n. 575/65; Legge n. 296/06; Legge n. 50/10; Delibera di Giunta n. 28/10; Legge n. 217/10	D'ufficio	Trascrizione presso la Conservatoria	Servizio Demanio	150
5	Concessioni riguardanti il demanio idrico	R.D.L. n. 262/1942; Statuto della Regione, art. 32; D.P.R. n. 878/1950; D.P.R. n. 683/1977	Di parte	Decreto approvazione atti concessori	Servizio Demanio	150
6	Procedura di sdemanializzazione	Art. 829 c.c.	Di parte	Decreto di sdemanializzazione	Servizio Demanio	150
7	Utilizzazione immobili demaniali e patrimoniali ad uso istituzionale	Normativa beni pubblici: R.D. n. 2440/1923; D.P.R. n. 296/2005; Codice beni culturali; Normativa di settore in materia di università, scuole ecc.	D'ufficio	Verbale di consegna immobile	Servizio Demanio	150
8	Assunzione in consistenza - Procedure catastali - Edilizia residenziale pubblica	Legge regionale n. 26/63; Legge regionale n. 43/94; Legge regionale n. 4/2003; Legge regionale n. 1/2008, art. 26	D'ufficio	Scheda/verbale di assunzione in consistenza	Servizio Demanio	150
9	Attività di riscontro ai quesiti / interrogazioni / richieste / determinazioni / richieste pareri degli enti gestori	Legge regionale n. 26/63; Legge regionale n. 43/94; Legge regionale n. 4/2003; Legge regionale n. 1/2008, art. 26	Di parte	Nota dirigenziale	Servizio Demanio	90

N.	Denominazione del procedimento	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine di conclusione (giorni)
10	Stipula atti di vendita alloggi di edilizia residenziale pubblica	Legge regionale n. 26/63; Legge regionale n. 43/94; Legge regionale n. 4/2003; Legge regionale n. 1/2008, art. 26	Di parte	Contratto	Servizio Demanio	150
11	Istruttoria: verifica documentazione - verifica requisiti Aree	Legge regionale n. 28/1994	Di parte	Nota dirigenziale	Servizio Demanio	150
12	Stipula atti di vendita Aree di edilizia residenziale pubblica	Legge regionale n. 28/1994	D'ufficio	Contratto	Servizio Demanio	150
13	Stipula atti di vendita - Stipula atti di locazione - alloggi FF.OO.	Legge regionale n. 54/85; Legge n. 560/93; Legge regionale n. 43/94	D'ufficio	Contratto	Servizio Demanio	150
14	Stipula contratti di concessione in uso Aree di edilizia residenziale pubblica	Legge regionale n. 37/85, art. 23 e successive modifiche; Legge regionale n. 28/1994; Legge regionale n. 17/2004, art. 6	D'ufficio	Contratto	Servizio Demanio	150
15	Attività istruttoria di supporto alla Commissione di conciliazione	Legge regionale n. 37/85, art. 23 e successive modifiche; Legge regionale n. 28/1994; Legge regionale n. 17/2004, art. 6	D'ufficio	Nota dirigenziale	Servizio Demanio	150
16	Gestione interventi in favore dei comuni della Regione siciliana	Legge regionale n. 6/2009, art. 11; Legge regionale n. 11/2010, art. 45; Legge regionale n. 1/2011, art. 1	Di parte	Anticipazioni di cassa	Servizio Tesoro	120
17	Vendita immobili patrimoniali ad aventi diritto	Legge n. 783/1908	D'ufficio	Stipula contratto	Servizio Patrimonio	150
18	Concessione immobili patrimoniali	R.D. n. 2440/1923; D.P.R. n. 296/2005	D'ufficio	Stipula contratto	Servizio Patrimonio	150

Allegato A

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

TABELLA A - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 31 E 60 GIORNI

Art. 2, comma 2 bis, legge regionale n. 10/1991

N.	Denominazione del procedimento	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine di conclusione (giorni)
1	Autorizzazione riscossione tasse automobilistiche agenzie e tabaccai	Legge n. 449/97; Legge n. 448/98; D.P.C.M. n. 11/99; D.A. n. 169/2000	Di parte	Decreto dirigenziale	Servizio 2 "Rapporti con gli intermediari della riscossione delle tasse automobilistiche e di altre entrate. Rapporti con A.R.T.A. e con altre amministrazioni regionali in materia di demanio marittimo". U.O.B. 2.1 - Rapporti con gli intermediari della riscossione delle tasse automobilistiche e vigilanza sull'entrata	45
2	Autorizzazione tabaccai al cambio di titolarità	Legge n. 449/97; D.P.C.M. n. 11/99	Di parte	Decreto dirigenziale	Servizio 2 "Rapporti con gli intermediari della riscossione delle tasse automobilistiche e di altre entrate. Rapporti con A.R.T.A. e con altre amministrazioni regionali in materia di demanio marittimo. U.O.B. 2.1 - Rapporti con gli intermediari della riscossione delle tasse automobilistiche e vigilanza sull'entrata	45
3	Rinnovo triennale autorizzazione riscossione tasse automobilistiche agenzie	Legge n. 448/98; D.A. n. 169/2000	Di parte	Decreto dirigenziale	Servizio 2 "Rapporti con gli intermediari della riscossione delle tasse automobilistiche e di altre entrate. Rapporti con A.R.T.A. e con altre amministrazioni regionali in materia di demanio marittimo. U.O.B. 2.1 - Rapporti con gli intermediari della riscossione delle tasse automobilistiche e vigilanza sull'entrata	45
4	Gestione per il tramite degli Uffici dell'Agenzia delle entrate delle procedure di rimborso agli intermediari della riscossione dell'imposta di bollo e di altre entrate con modalità telematica	D.P.R. n. 642/1972, art. 3; D.L. n. 7/2005, convertito con legge n. 43/2005, art. 7	Di parte	Decreto dirigenziale	Servizio 2 "Rapporti con gli intermediari della riscossione delle tasse automobilistiche e di altre entrate. Rapporti con A.R.T.A. e con altre amministrazioni regionali in materia di demanio marittimo. U.O.B. 2.1 - Rapporti con gli intermediari della riscossione delle tasse automobilistiche e vigilanza sull'entrata	60

N.	Denominazione del procedimento	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine di conclusione (giorni)
5	Accreditamento fondi ai funzionari delegati dell'Agenzia delle entrate, su richiesta degli stessi, al fine di provvedere ai rimborsi di tributi diretti e relativi interessi a favore dei contribuenti, a valere sui pertinenti capitoli di spesa	Legge regionale n. 47/1977, art. 13	Di parte	Decreto dirigenziale di impegno e relativo ordine di accreditamento	Servizio 3 "Entrate erariali e proprie". U.O.B. 3.1 - Imposte dirette e relativa vigilanza	60
6	Rimborso di somme derivanti da sanzioni amministrative di natura extratributaria erroneamente o indebitamente versate all'erario regione	D.M. 10 luglio 1969, art. 393 e ss. (ISGT); D.M. 29 maggio 2007, art. 68 "Approvazione delle istruzioni MEF sul Servizio di Tesoreria dello Stato"	Di parte	Decreto dirigenziale di impegno e relativo mandato di pagamento	Servizio 3 "Entrate erariali e proprie". U.O.B. 3.2 - Imposte indirette e relativa vigilanza	60
7	Accreditamento fondi ai funzionari delegati dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane, su richiesta degli stessi, al fine di provvedere ai rimborsi di tributi indiretti e relativi interessi a favore dei contribuenti, a valere sui pertinenti capitoli di spesa	Legge regionale n. 47/1977, art. 13	Di parte	Decreto dirigenziale di impegno e relativo ordine di accreditamento	Servizio 3 "Entrate erariali e proprie". U.O.B. 3.2 - Imposte indirette e relativa vigilanza	60
8	Attribuzione alle Province della quota del 10% del gettito del tributo speciale depositato in discarica rifiuti	Legge regionale n. 6/1997, art. 2 e art. 21, comma 1 bis (aggiunto dall'art. 93, comma 1, della legge regionale n. 4/2003)	Di ufficio	Decreto dirigenziale di emissione mandati a favore delle Province regionali da pagare mediante accreditamento sui conti di tesoreria intestati alle stesse	Servizio 3 "Entrate erariali e proprie". U.O.B. 3.3 - Tributi propri	60
9	Accreditamento fondi ai funzionari delle Province regionali responsabili del tributo speciale, su richiesta degli stessi, al fine di provvedere ai rimborsi del suddetto tributo e relativi interessi a favore dei contribuenti, a valere sui pertinenti capitoli di spesa	Legge regionale n. 47/1977, art. 13; Legge regionale n. 6/1997, art. 2	Di parte	Decreto dirigenziale di impegno e relativo ordine di accreditamento	Servizio 3 "Entrate erariali e proprie". U.O.B. 3.3 - Tributi propri	60
10	Recupero crediti derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti connessi alle competenze del Dipartimento regionale finanze e credito. Notifica ed intimazione	D.P.R. n. 260/1998	Di ufficio	Atto dirigenziale di notifica della sentenza e dell'intimazione di pagamento	Servizio 5 "Riscossione". U.O.B. 5.1 - Rapporti giuridici ed economici con le società della riscossione	60
11	Rimborso all'Agente della riscossione delle anticipazioni effettuate in vigenza dell'obbligo del non riscosso per riscosso, in n. 10 rate annuali a decorrere dall'anno 2008	D.L. n. 203/2005 e ss.mm.ii., art. 3, comma 13; Legge regionale n. 19/2005, art. 2	Di ufficio	Decreto dirigenziale di liquidazione e mandato di pagamento	Servizio 5 "Riscossione". U.O.B. 5.1 - Rapporti giuridici ed economici con le società della riscossione	60

N.	Denominazione del procedimento	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine di conclusione (giorni)
12	Convenzione con banche/intermediari finanziari e istituzioni ed organismi no profit ai fini dell'attivazione delle iniziative di microcredito. Approvazione	Legge regionale n. 6/2009, art. 25, comma 3, come sostituito dall'art. 106, comma 2, della legge regionale n. 11/2010; Decreto Assessore regionale dell'economia n. 349 del 19 ottobre 2010, art. 12	Di parte	Decreto assessoriale	Servizio 6 "Credito e risparmio". U.O.B. 6.1 - Gestione nuove forme di intervento nel settore del credito	40
13	Apporto nuove risorse al Fondo etico della Regione siciliana	Legge regionale. n. 6/2009, art. 25, comma 3, come sostituito dall'art. 106, comma 2, della legge regionale n. 11/2010; Legge regionale n. 10/1991, art. 16; Legge n. 449/1997, art. 43; Decreto Assessore regionale per l'economia n. 349 del 19 ottobre 2010	Di parte	Decreto assessoriale	Servizio 6 "Credito e risparmio". U.O.B. 6.1 - Gestione nuove forme di intervento nel settore del credito	60
14	Nomina del rappresentante dell'Amministrazione regionale in seno agli organi di controllo dei Confidi riconosciuti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 11/2005	Legge regionale n. 11/2005, art. 5	Di ufficio	Decreto del dirigente generale	Servizio 7 "Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia". U.O.B. 7.1 - Integrazione regionale dei fondi rischi, contributi in conto interessi ed altre forme di agevolazione	60

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

TABELLA B - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 61 E 150 GIORNI

Art. 2, comma 2 ter, legge regionale n. 10/1991

N.	Denominazione del procedimento	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine di conclusione (giorni)
1	Recupero crediti derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti connessi alle competenze del Dipartimento regionale finanze e credito. Rateizzazione	D.P.R. n. 260/1998	Di parte	Decreto dirigenziale di concessione della rateizzazione in caso di accettazione della richiesta dell'interessato. Comunicazione di diniego	Servizio 5 "Riscossione". U.O.B. 5.1 - Rapporti giuridici ed economici con le società della riscossione	90
2	Definizione dei ricorsi presentati dal concessionario Montepaschi Serit (oggi Serit Sicilia S.p.a.) avverso provvedimenti di rigetto delle domande di rimborso/discarico di quote inesigibili di imposte	D.P.R. n. 43/88, art. 85; legge regionale n. 35/90, art. 27	Di ufficio	Decreto del dirigente generale	Servizio 5 "Riscossione". U.O.B. 5.2 - Rapporti pregressi, contenzioso con i cessati agenti della riscossione dei tributi in regime esattoriale e commissariale	150
3	Revoca del decreto di riconoscimento dello Statuto	Legge regionale n. 11/2005, artt. 5 e 14; Disposizioni attuative art. 19, legge regionale n. 11/2005	Di ufficio	Decreto dirigenziale	Servizio 7 "Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia". U.O.B. 7.1 - Integrazione regionale dei fondi rischi, contributi in conto interessi ed altre forme di agevolazione	120
4	Ammissione a finanziamento contributi in conto interessi	Legge regionale n. 11/2005, art. 11	Di parte	Decreto dirigenziale	Servizio 7 "Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia". U.O.B. 7.1 - Integrazione regionale dei fondi rischi, contributi in conto interessi ed altre forme di agevolazione	150
5	Ammissione a finanziamento integrazione al fondo rischi	Legge regionale n. 11/2005, art. 3	Di parte	Decreto dirigenziale	Servizio 7 "Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia". U.O.B. 7.1 - Integrazione regionale dei fondi rischi, contributi in conto interessi ed altre forme di agevolazione	150
6	Ammissione a finanziamento integrazione al fondo rischi (fondi comunitari)	Legge regionale n. 11/2005, art. 3	Di parte	Decreto dirigenziale	Servizio 7 "Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia". U.O.B. 7.2 - Gestione fondi comunitari ed atti di indirizzo connessi all'attuazione della legge regionale n. 11/2005	150

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'Epigrafe:

L'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.", così dispone:

«*Tempi di conclusione del procedimento.* – 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

2-bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

2-ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.

4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente.

4-bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni.

4-ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4-quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.».

Note alle Premesse:

— La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64.

— La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 10 aprile 1978, n. 15.

— Il decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del

Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 28 aprile 1979, n. 19.

— La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è pubblicata nel S.O. Della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 24 dicembre 2008, n. 59.

— La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 4 maggio 1991, n. 22.

Nota all'art. 1, comma 2:

Per l'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa." vedi nota all'epigrafe.

Nota all'art. 3, comma 4:

Gli articoli 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.", così rispettivamente dispongono:

«Art. 8 - *Comunicazione di avvio del procedimento.* – 1. L'amministrazione comunica, con le modalità previste dall'articolo 9, l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed ai soggetti che debbono intervenire per legge o per regolamento. Altresì, qualora da un provvedimento possa derivare un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante a soggetti estranei al procedimento, specificamente individuabili immediatamente senza particolari indagini, l'amministrazione, con le stesse modalità, deve dare loro notizia dell'inizio del procedimento.

2. Qualora particolari esigenze di celerità del procedimento non consentano la immediata comunicazione del relativo avvio, questo dovrà essere comunicato non appena possibile e comunque non oltre dieci giorni dall'avvio.

3. L'amministrazione può sempre adottare provvedimenti cautelari anche prima della effettuazione della comunicazione di cui ai commi 1 e 2.».

«Art. 9 - *Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento.* – 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- e) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2, 2-bis e 2-ter, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

f) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza.

3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.».

(2012.12.852)008

DECRETO PRESIDENZIALE 15 febbraio 2012, n. 17.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, Parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010 di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa", quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2 bis dell'articolo 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento";

Visto, in particolare, il comma 2 ter del citato articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni";

Vista la circolare n. 1/Gab del 10 maggio 2011 con la quale l'Assessore regionale per la funzione pubblica ha dettato le Linee guida per l'attuazione dell'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Vista la successiva nota prot. n. 89636 del 7 giugno 2011 con la quale l'Assessore regionale per la funzione pubblica ha reso ulteriori elementi esplicativi in ordine alle richiamate Linee guida;

Vista la successiva nota prot. n. 105623 del 7 luglio 2011 con la quale l'Assessore regionale per la funzione pubblica ha reso ulteriori elementi esplicativi in ordine alle richiamate Linee guida;

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale;

Visto l'allegato a) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2 bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso Dipartimento con relativi termini di

conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Visto l'allegato b) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2 ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso Dipartimento con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Vista la relazione con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che, relativamente ai procedimenti di cui all'allegato b), sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2 ter dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Considerato che il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, richiesto dalla legge in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato b), in questo caso rimane assorbito nella proposta che lo stesso fa di adozione del regolamento;

Visto il parere n. 1808/11 del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 29 novembre 2011;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15 del 19 gennaio 2012;

Su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di competenza dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal competente Ufficio, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge, da regolamento o altra fonte prevista, per l'adozione del provvedimento.

3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.

Termine finale del procedimento

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il competente Ufficio dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa, nell'ambito della propria attività di coordinamento, inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronuncia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il competente Ufficio dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 5.

Pubblicità aggiuntiva

1. Il presente regolamento è reso pubblico nel sito istituzionale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Art. 6.

Norme finali

1. È abrogato il decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza - Direzione del personale e dei servizi generali del 22 febbraio 1995 relativamente ai procedimenti oggi di competenza del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo alla sua entrata in vigore.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 15 febbraio 2012.

LOMBARDO

Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica

CHINNICI

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

TABELLA A - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CON TERMINI DI CONCLUSIONE COMPRESI TRA 31 E 60 GIORNI

Art. 2, comma 2 bis, legge regionale n. 10/1991 e successive modifiche

N.	Denominazione del procedimento	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine (giorni)
1	Contrattazione decentrata	C.C.R.L. non dirigenziale	D'ufficio	Decreto dirigente generale	Area Affari generali	60
2	Predisposizione contratto individuale di lavoro	C.C.R.L.	D'ufficio	Decreto dirigente generale di approvazione del contratto individuale di lavoro o D.P.Reg. o D.A.	Servizio 1 - Gestione giuridica del personale in servizio	60
3	Riscatto servizio militare ai fini previdenziali	L. n. 412/1991, art. 7	Di parte	Decreto dirigente generale	Servizi Gestione giuridica ed economica del personale nn. 9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20	60
4	Provvedimenti di ratifica assenze per malattia, permessi retribuiti (annuale)	L.R. n. 41/1985, art. 44; C.C.R.L. dirigenza e comparto	D'ufficio	Decreto dirigenziale	Servizi Gestione giuridica ed economica del personale nn. 9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20	60
5	Riammissione in servizio a seguito di revoca sospensione obbligatoria	C.C.R.L. comparto artt. 70/71 e dirigenza art. 57	Di parte D'ufficio	Decreto dirigente generale	Servizi Gestione giuridica ed economica del personale nn. 9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20	60
6	Cessazione per cumulo di impieghi	D.Lgs. n. 165/2011, art. 53	D'ufficio	Decreto dirigente generale	Servizi Gestione giuridica ed economica del personale nn. 9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20	60
7	Cancellazione dal ruolo	C.C.R.L. Dirigenza e comparto; L.R. n. 2/1962; L.R. n. 10/2000; L.R. n. 21/2003	Di parte D'ufficio	Decreto dirigente generale	Servizi Gestione giuridica ed economica del personale nn. 9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20	60

N.	Denominazione del procedimento	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine (giorni)
8	Richiesta Part-Time	C.C.R.L. art. 78	Di parte	Decreto dirigente generale	Servizi Gestione giuridica ed economica del personale nn. 9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20	60
9	Determinazione trattamento pensione provvisoria	C.C.R.L. Dirigenza e comparto; L.R. n. 2/1962; L.R. n. 10/2000; L.R. n. 21/2003	D'ufficio Di parte	Decreto dirigente generale	Servizi Gestione giuridica ed economica del personale nn. 9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20	60
10	Trattativa privata per l'affidamento di forniture e servizi (extra CONSIP) - Acquisti in economia	D.Lgs. n. 163/2006	D'ufficio	Atto dirigenziale aggiudicazione lavori/fornitura	Servizio 6 - Provveditorato e servizi generali	60
11	Aggiudicazione tramite asta pubblica per la fornitura di beni e servizi	D.Lgs. n. 163/2006	Di parte	Decreto dirigenziale	Servizio 6 - Provveditorato e servizi generali	60
12	Liquidazione consumi: telefonici, acqua, energia, etc...	Leggi di contabilità	Di parte	Decreto dirigenziale (impegno e liquidazione)	Servizio 6 - Provveditorato e servizi generali	60
13	Liquidazione forniture beni destinati ad altre amministrazioni e cartelle esattoriali	Leggi di contabilità	Di parte	Atto dirigenziale ed emissione del titolo di spesa	Servizio 6 - Provveditorato e servizi generali	60
14	Richiesta iscrizione albo fornitori	D.A. n. 7186 del 6/9/2007	Di parte	Atto dirigenziale di consenso/diniego	Servizio 6 - Provveditorato e servizi generali	60
15	Richiesta saldo 20% del contributo CERISDI - cap. 109704	L.R. n. 27/1991, art. 14, lettera b	Di parte	Atto dirigenziale di consenso/diniego	Servizio 7 - Formazione e qualificazione professionale del personale regionale	60
16	Fondo Pensioni Sicilia - Approvazione bilancio di previsione	D.P.Reg. n. 14/2009, art. 5, comma 1	Di parte	Provvedimento assessoriale	Servizio 3 - Coordinamento e vigilanza sulla gestione del Fondo per il trattamento di quiescenza e di buonuscita del personale regionale	60

N.	Denominazione del procedimento	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine (giorni)
17	Fondo Pensioni Sicilia - Approvazione variazioni al preventivo finanziario	D.P.Reg. n. 14/2009, art. 5, comma 1	Di parte	Provvedimento assessoriale	Servizio 3 - Coordinamento e vigilanza sulla gestione del Fondo per il trattamento di quiescenza e di buonuscita del personale regionale	60
18	Fondo Pensioni Sicilia - Approvazione Rendiconto generale	D.P.Reg. n. 14/2009, art. 5, comma 1	Di parte	Provvedimento assessoriale	Servizio 3 - Coordinamento e vigilanza sulla gestione del Fondo per il trattamento di quiescenza e di buonuscita del personale regionale	60
19	Fondo Pensioni Sicilia - Approvazione altre delibere	D.P.R. n. 97/2003; T.C. D.P.R.S. n. 729/2006, art. 79, comma 6	Di parte	Provvedimento assessoriale	Servizio 3 - Coordinamento e vigilanza sulla gestione del Fondo per il trattamento di quiescenza e di buonuscita del personale regionale	60
20	Fondo Pensioni Sicilia - Approvazione bilancio tecnico	D.P.Reg. n. 14/2009, art. 5, comma 1	Di parte	Provvedimento assessoriale	Servizio 3 - Coordinamento e vigilanza sulla gestione del Fondo per il trattamento di quiescenza e di buonuscita del personale regionale	60
21	Fondo Pensioni Sicilia - Approvazione regolamento di amministrazione e contabilità	L.R. n. 17/2004, art. 53, comma 5	Di parte	Provvedimento assessoriale	Servizio 3 - Coordinamento e vigilanza sulla gestione del Fondo per il trattamento di quiescenza e di buonuscita del personale regionale	60

Allegato B

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

TABELLA B - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CON TERMINI DI CONCLUSIONE COMPRESI TRA 61 E 150 GIORNI

Art. 2, comma 2 ter, legge regionale n. 10/1991 e successive modifiche

N.	Denominazione del procedimento	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine (giorni)
1	Riscatto servizi pre-ruolo e studi universitari	D.P.R. n. 1092/1973, artt. 13, 113 e seguenti	Di parte	Decreto dirigente generale	Servizi Gestione giuridica ed economica del personale nn. 9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20	150
2	Ricongiunzione servizi di ruolo prestati presso enti pubblici	D.P.R. n. 1092/1973, artt. 113 e seguenti; L.R. n. 41/1985, artt. 68, 77	Di parte	Decreto dirigente generale	Servizi Gestione giuridica ed economica del personale nn. 9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20	150
3	Ricongiunzione servizi pre-ruolo prestati presso amministrazioni regionali	L.R. n. 11/1988, art. 21	Di parte	Decreto dirigente generale	Servizi Gestione giuridica ed economica del personale nn. 9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20	90
4	Ricongiunzione servizi privati	L. n. 29/1979, art. 2	Di parte	Decreto dirigente generale	Servizi Gestione giuridica ed economica del personale nn. 9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20	150
5	Riconoscimento periodo aspettativa obbligatoria - maternità	D.Lgs. n. 151/2001, art. 25	Di parte	Decreto dirigente generale	Servizi Gestione giuridica ed economica del personale nn. 9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20	90
6	Riscatto corso ai fini di quiescenza e previdenza	L.R. n. 8/1981, art. 5, comma 3	Di parte	Decreto dirigenziale	Servizi Gestione giuridica ed economica del personale nn. 9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20	120
7	Computo servizio pre-ruolo scuole materne regionali	L.R. n. 67/1975	Di parte	Decreto dirigenziale	Servizi Gestione giuridica ed economica del personale nn. 9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20	150

N.	Denominazione del procedimento	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine (giorni)
8	Determinazione trattamento giuridico ed economico	C.C.R.L. dirigenza e comparto	D'ufficio Di parte	Decreto dirigente generale	Servizi Gestione giuridica ed economica del personale nn. 9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20	150
9	Dispensa per motivi di salute	L. n. 335/1995	Di parte	Decreto dirigente generale	Servizi Gestione giuridica ed economica del personale nn. 9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20	150
10	Provvedimento pensioni privilegiate	D.P.R. n. 1092/1973, art. 64; D.P.R. n. 461/2001, art. 17;	Di parte	Decreto dirigente generale	Servizi Gestione giuridica ed economica del personale nn. 9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20	150
11	Rideterminazione pensione	C.C.R.L. dirigenza e comparto; L.R. n. 2/1962; L.R. n. 10/2000; L.R. n. 21/2003	Di parte	Decreto dirigente generale	Servizi Gestione giuridica ed economica del personale nn. 9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20	150
12	Cessione gratuita di beni non più utilizzati ad enti ed associazioni	L.r. n. 4/2003, art. 97	Di parte	Atto dirigenziale assegnazione beni	Servizio 6 - Provveditorato e servizi generali	120
13	Procedura abilitazione alla guida	C.C.R.L.; D.Lgs. n. 81/2006	D'ufficio	Decreto dirigenziale	Servizio 8 - Autoparco regionale	150
14	Bando annuale "Programma assistenziale"	L.r. n. 2/1962, art. 7	D'ufficio	Pubblicazione Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana bando annuale approvato con decreto assessoriale	Servizio 5 - Trasparenza e semplificazione	150

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'Epigrafe:

L'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.", così dispone:

«*Tempi di conclusione del procedimento.* – 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

2-bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

2-ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.

4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisi-

zione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente.

4-bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni.

4-ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4-quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.».

Note alle Premesse:

— La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64.

— La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 10 aprile 1978, n. 15.

— Il decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 28 aprile 1979, n. 19.

— La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è pubblicata nel S.O. nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 24 dicembre 2008, n. 59.

— La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 4 maggio 1991, n. 22.

(2012.12.851)008

COPIA TRATTA DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER L'ACQUISIZIONE

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 2,30

